



n. 79
del 30-12-2022

Comune di Valdobbiadene provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Oggetto: Affidamento in house della gestione delle sedi farmaceutiche 1 e 3 del comune di Valdobbiadene alla società Farmacia comunale Dalla Costa srl dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027

L'anno duemilaventidue, addì trenta del mese di dicembre, alle ore 15:00, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Rebellato Fabiola	A
Razzolini Tommaso	P	Miotto Marco	P
Bertelle Martina	P	Rebellato Roberto.....	P
Geronazzo Pierantonio.....	P	Zago Rita.....	A
Falcade Giorgia.....	P	Callegaro Fabio	P
Vettoretti Anna.....	P	Adami Simone.....	P
Buso Edoardo.....	P	Spinnato Anna.....	P
Ruggeri Jessica.....	A	Prodocimo Stefano	P
Piccolo Silvia	A	
Presenti	n. 13	Assenti	n. 4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Michela Scanferla.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Buso Edoardo
Rebellato Roberto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è titolare delle sedi farmaceutiche n. 1 e n. 3 di Valdobbiadene, i cui rispettivi esercizi di vendita al pubblico sono ubicati rispettivamente nel capoluogo comunale e nel centro abitato della frazione di Bigolino, quest'ultimo classificato come farmacia rurale;

Visti:

- l'art. 9, comma 1, della legge 2 aprile 1968, n. 475, "Norme concernenti il servizio farmaceutico", che disciplina le modalità di gestione delle farmacie di cui sono titolari i Comuni, nonché l'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto modifiche ai criteri di individuazione della quantità di farmacie autorizzabili in un territorio, e gli artt. 1 e 2 della stessa legge 475/1968;
- l'art. 42, comma 2, lett. e), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale rientrano nella competenza del Consiglio l'organizzazione dei pubblici servizi e la concessione degli stessi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali nonché l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'art. 112 del medesimo d.lgs. 267/2000, in materia di servizi pubblici locali;
- l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in merito alla qualità dei servizi pubblici e alle carte dei servizi;

Dato atto:

- che questo Comune ha gestito in economia il servizio di farmacia sino al 31 ottobre 2002 quando, con deliberazione 9 settembre 2002, n. 59, il Consiglio comunale ha disposto la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale interamente partecipata dal Comune, denominata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, ai sensi dell'allora vigente art. 113-bis, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e stabilito di affidare la gestione della farmacia al nuovo soggetto giuridico mediante stipulazione di un contratto di affitto di azienda ai sensi dell'art. 2562 del codice civile e di un contratto di servizio ai sensi del comma 5 del medesimo art. 113-bis;
- che la società veniva costituita con atto del dr. Pietro Pellizzari, notaio in Valdobbiadene, in data 13 settembre 2002, repertorio n. 75641, registrato a Montebelluna il 18 settembre 2002, al n. 2253, serie I;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 24 ottobre 2002 venivano approvati lo schema di contratto di affitto d'azienda e lo schema di contratto di servizio per la gestione della farmacia comunale per il periodo decorrente dal 1° novembre 2002 sino al 31 ottobre 2008; il contratto di affitto d'azienda e il contratto di servizio venivano stipulati il 25 ottobre 2002;
- che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 16 aprile 2007, ha esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulla sede farmaceutica rurale n. 3 di Valdobbiadene dichiarata vacante con decreto del Dirigente regionale del Veneto – Direzione piani e programmi socio sanitari – n. 21 dell'8 marzo 2007;
- che la società *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* ha gestito ininterrottamente l'attività di farmacia comunale nella sede farmaceutica n. 1 di Valdobbiadene e, dal febbraio 2016, anche nella sede farmaceutica n. 3 di Bigolino in forza di successivi contratti di affitto d'azienda e di contratti di concessione del servizio di farmacia stipulati nel 2008, nel 2013, nel 2014, nel 2015, nel 2016;
- che il Consiglio comunale, con provvedimento n. 61 del 23 dicembre 2017, ha deliberato la cessione dell'azienda farmaceutica di Valdobbiadene alla società controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* e, con successiva deliberazione n. 62, ha stabilito di concedere

alla stessa società la gestione delle due sedi farmaceutiche di Valdobbiadene e di Bigolino per cinque anni, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;

Considerato che il servizio farmaceutico è un servizio di rilevanza economica che tuttavia deve ritenersi, nel contesto della legislazione vigente, servizio di particolare rilievo per la collettività, che presenta delle peculiarità che lo differenziano rispetto alla generalità degli altri servizi pubblici, in quanto associato a finalità sociali ed assistenziali;

Evidenziato che allo stato attuale la normativa direttamente riferibile alla gestione delle farmacie comunali è quella contemplata all'art. 9 della citata legge n. 475/1968, così come modificata dalla legge n. 362/1991, che prevede le seguenti possibili modalità:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità;

Riscontrato che le modalità di gestione di cui al succitato art. 9 della legge n. 475/1968 sono oggi di difficile sostenibilità in quanto rischiano di trovarsi in contrasto con le vigenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica. In particolare, la gestione in economia diretta, considerati i vincoli e le rigidità delle norme di diritto pubblico che contraddistinguono l'attività dell'ente locale, non appare come la più adeguata alla gestione del servizio farmaceutico, che ha comunque rilevanza economica;

Visto il parere della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Regione Lombardia n. 489/2011 il quale, relativamente alla materia in questione, precisa che: *“I modelli di gestione del servizio di farmacia previsti dall'art. 9 della Legge 2 aprile 1968 n. 475 non hanno, dunque, carattere tassativo”*;

Ricordato altresì che il richiamato orientamento giurisprudenziale ha trovato immediato recepimento anche dall'ANAC che in deliberazione n. 15 del 23 aprile 2014 testualmente espone: *“si deve ritenere che un comune, nel caso in cui non intenda utilizzare per la gestione di una farmacia comunale i sistemi di gestione diretta disciplinati dall'art. 9 della legge 475 del 1968, possa utilizzare modalità diverse di gestione anche non dirette, purché l'esercizio della farmacia avvenga nel rispetto delle regole e dei vincoli imposti all'esercente a tutela dell'interesse pubblico. In tale contesto, pur non potendosi estendere alle farmacie comunali tutte le regole dettate per i servizi pubblici di rilevanza economica, non può oramai più ritenersi escluso l'affidamento in concessione a terzi della gestione delle farmacie comunali attraverso procedure di evidenza pubblica”*;

Evidenziato che l'affidamento in house ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 non è considerato, ai sensi della vigente normativa, quale affidamento a terzi;

Considerato:

- che la concessione attualmente in essere perverrà a scadenza il 31 dicembre 2022;
- che la gestione del servizio in economia richiederebbe, oltre a un congruo numero di farmacisti, anche la destinazione di personale amministrativo a tempo pieno in possesso di adeguata professionalità, di cui l'ente non dispone;
- che appare quindi più conveniente affidare la gestione del servizio a terzi;

Richiamato inoltre l'art. 34, comma 25, del D.Lgs. n. 179/2012, che espressamente esclude la gestione delle farmacie comunali dall'obbligo di predisposizione e pubblicazione della

relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, relazione finalizzata a dare conto “*delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*” (cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, sentenza n. 99 del 4/02/2022);

Considerato:

- che la società controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, interamente partecipata dal Comune, è stata specificamente costituita per la gestione del servizio di farmacia sulle sedi farmaceutiche su cui il Comune esercita la titolarità;
- che l'organo amministrativo della società opera in collaborazione con la proprietà per quanto riguarda sia la gestione della società, sia la gestione del servizio farmacia;

Evidenziato che:

- il fatturato negli ultimi 5 anni risulta in costante crescita (€ 1.874.685,00 nel 2017, € 1.884.786 nel 2018, € 1.979.281 nel 2019, € 2.120.626 nel 2020 ed € 2.141.959 nel 2021), ma si deve presumere che per gli anni 2020 e 2021 questa sia stata anche favorita dalla situazione pandemica da Covid-19;
- anche l'utile d'esercizio appare in costante aumento, eccezion fatta per quello dell'ultimo esercizio finanziario (€ 56.334,00 nel 2017, € 58.954 nel 2018, € 66.441 nel 2019, € 98.380 nel 2020 ed € 50.238,00 nel 2021);
- pur a fronte di tale ultima circostanza, si prevede un incremento del canone da riconoscere al Comune, con ciò assicurando una maggiore convenienza economica derivante dal presente affidamento;

Visti:

- l'art. 192, sugli affidamenti *in house*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplinante i contratti pubblici di appalto e di concessione;
- il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSPP) approvato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato con decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017;
- l'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Dato atto che lo statuto sociale della società *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, come da ultimo modificato con deliberazione dell'assemblea del 30 agosto 2017, rispetta le condizioni previste dalla vigente normativa per l'affidamento *in house*;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 4 del 30 settembre 2017, di revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, in occasione della quale è stato deciso il mantenimento della partecipazione nella suddetta società *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*;
- la deliberazione consiliare n. 78 del 30 dicembre 2022, con cui, nell'ambito dell'annuale revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, è stata confermata la volontà di mantenere la partecipazione di controllo nella società *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*;

Ritenuto di affidare *in house*, per cinque anni, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027, la concessione del servizio di farmacia comunale per le sedi farmaceutiche n. 1 di Valdobbiadene e n. 3 di Bigolino alla ditta *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, al canone anno di 85.000,00 euro, da versare in due rate semestrali posticipate;

Ritenuto quindi di approvare lo schema di convenzione per la concessione del servizio di farmacia comunale e contratto di servizio alla società *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, come da allegato 1);

Rilevata l'urgenza di assumere il presente atto, in considerazione della prossima scadenza dell'attuale contratto di concessione del servizio;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla prima commissione consiliare nella seduta del 22 dicembre 2022, che ha espresso parere favorevole;

Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i seguenti pareri dai competenti responsabili di servizio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni:

- parere in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- parere in ordine alla regolarità contabile;

Visto altresì l'allegato parere dell'organo di revisione economico - finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), pt. 3, del D.Lgs. 267/2000;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti	n.	13	
Votanti	n.	9	
Voti favorevoli	n.	9	
Voti contrari	n.	0	
Astenuti	n.	4	(Callegaro Fabio, Adami Simone, Spinnato Anna, Prosdocimo Stefano)

DELIBERA

1. di affidare alla società *Farmacia Comunale Dalla Costa s.r.l. uninominale*, interamente partecipata dal Comune, la concessione per la gestione delle farmacie di Valdobbiadene, viale Mazzini e di Bigolino, di cui il Comune è titolare, per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2027, mediante la stipula di un contratto di servizio sulla base dello schema allegato 1) e relativa carta dei servizi;
2. di stabilire in 85.000,00 euro l'importo del canone annuo di concessione del servizio, da versare in due rate semestrali posticipate;
3. di demandare al responsabile della 2^ unità organizzativa *Servizi finanziari* la sottoscrizione dei contratti di cui al punto 1 e ogni successivo adempimento previsto dalla normativa sugli affidamenti *in house* e sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

Indi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, avendo la votazione palese dato il seguente esito:

Presenti	n.	13
Votanti	n.	9
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	0

Astenuti n. 4 (Callegaro Fabio, Adami Simone, Spinnato Anna, Prosdocimo Stefano)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Fregonese Luciano

Il Segretario comunale
Scanferla Michela



Comune di Valdobbiadene provincia di Treviso

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del decreto legislativo 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sulla proposta di deliberazione **n.71 del 24-11-2022**

OGGETTO: Affidamento in house della gestione delle sedi farmaceutiche 1 e 3 del comune di Valdobbiadene alla società Farmacia comunale Dalla Costa srl dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE 2^ UNITÀ ORGANIZZATIVA – SERVIZI FINANZIARI

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate della proposta di deliberazione in oggetto,

si esprime parere **FAVOREVOLE**

Valdobbiadene, 27-12-2022

Il responsabile del servizio

Santino Quagliotto



Comune di Valdobbiadene provincia di Treviso

Parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sulla proposta di deliberazione **n. 71 del 24-11-2022**.

OGGETTO: Affidamento in house della gestione delle sedi farmaceutiche 1 e 3 del comune di Valdobbiadene alla società Farmacia comunale Dalla Costa srl dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Dpr n. 62/2013.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 *bis* del decreto legislativo 267/2000, e dell'articolo 3 del vigente regolamento sui controlli interni in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,

si esprime parere **FAVOREVOLE**

Valdobbiadene, 27-12-2022

Il responsabile finanziario

Santino Quagliotto



Numero 79
In data 30-12-
2022

Comune di Valdobbiadene **provincia di Treviso**

Oggetto: Affidamento in house della gestione delle sedi farmaceutiche 1 e 3 del comune di Valdobbiadene alla società Farmacia comunale Dalla Costa srl dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. **77**
Data inizio pubblicazione **12-01-2023**
Data fine pubblicazione **27-01-2023**

Valdobbiadene, 12-01-2023

Il dipendente incaricato
Nominativo indicato nel certificato di firma
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.



Comune di Valdobbiadene provincia di Treviso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la deliberazione di Consiglio comunale n. **79 del 30-12-2022**, ad oggetto:

Affidamento in house della gestione delle sedi farmaceutiche 1 e 3 del comune di Valdobbiadene alla società Farmacia comunale Dalla Costa srl dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027

pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data **22-01-2023** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Valdobbiadene,

Il dipendente incaricato
Nominativo indicato nel certificato di firma
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.